

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 1° dicembre 2020
(2 BvR 1845/18, 2 BvR 2100/18), in merito al dovere dei giudici di verificare
le future condizioni detentive nel caso di consegna a uno Stato estero**

08/01/2021

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto dei ricorsi diretti aventi ad oggetto la consegna alla Romania di alcuni detenuti ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una sentenza, consegna che era stata considerata ammissibile dai rispettivi tribunali ordinari tedeschi. Ad avviso del Tribunale di Karlsruhe, invece, tale valutazione violava il diritto dei ricorrenti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")¹.

I tribunali di merito avevano disconosciuto il significato e la portata del diritto fondamentale di cui all'art. 4 della Carta, rilevante in questi casi; non avevano sufficientemente tenuto conto del dovere, che deriva da tale diritto, di indagare e chiarire le concrete condizioni detentive cui i detenuti sarebbero stati esposti una volta consegnati alla Romania. I tribunali non avevano sufficientemente valutato se vi fosse stato un rischio specifico che i ricorrenti potessero essere soggetti a condizioni di detenzione disumane o degradanti in Romania.

Al riguardo, il Tribunale costituzionale ha evidenziato, in particolare in relazione a uno dei casi, come il semplice riferimento alla dimensione minima ammissibile della cella di detenzione (di 3 m² per persona) non è di per sé sufficiente per la valutazione complessiva richiesta delle condizioni di detenzione; lo spazio personale a disposizione del detenuto è un fattore importante, ma non è l'unico fattore per la detta valutazione. Anche in una cella di 3 m² o tra i 3 e i 4 m² possono esistere condizioni degradanti e disumane di detenzione ai sensi dell'art. 4 della Carta se alla mancanza di spazio si aggiungono altre condizioni di detenzione carenti. Il giudice di merito è quindi obbligato, in base al suo dovere di indagine, a richiedere ulteriori informazioni sulle condizioni di detenzione alle autorità competenti (nei casi in esame a quelle rumene). Inoltre, il giudice non deve limitare l'esame ai regimi iniziali di detenzione (in uno dei casi il giudice si era informato soltanto circa le condizioni di quarantena e della detenzione chiusa senza verificare le condizioni di una successiva detenzione "semi-aperta"). Nella necessaria valutazione complessiva delle condizioni di detenzione il giudice deve anche valutare, nel caso di trasferimento sufficientemente probabile verso una detenzione semi-aperta, se l'alloggio definitivo sia previsto in una cella comune con uno spazio personale di soli 2 m², il che – ove così fosse accertato – sarebbe incompatibile con l'art. 4 della Carta.

¹ Una traduzione in inglese del comunicato stampa relativo alla pronuncia è reperibile *online* alla pagina: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-108.html>.

Inoltre, in uno dei casi, a causa di difficili condizioni di detenzione, l'Ufficio del Procuratore generale aveva richiesto ulteriori informazioni alle autorità rumene e in particolare aveva richiesto di fornire una garanzia concreta per l'esecuzione della sentenza in caso di condanna del ricorrente. Dato che le autorità rumene non avevano ancora fornito risposta alla richiesta della Procura generale, il tribunale di merito era obbligato a fissare un termine specifico entro il quale le autorità rumene avrebbero dovuto fornire le informazioni supplementari richieste e quindi rinviare la decisione sull'ammissibilità della consegna fino al ricevimento di una risposta. Peraltro, nel caso in cui non fosse stata fornita alcuna risposta entro un termine ragionevole, il tribunale avrebbe dovuto in ogni caso decidere se terminare il procedimento di consegna.

Il Tribunale costituzionale ha rimarcato nel giudizio come i parametri applicati dalla Corte di giustizia europea nell'interpretazione dell'art. 4 della Carta siano coerenti con quelli di cui all'art. 1, comma 1, della Legge fondamentale tedesca (LF), sia per quanto riguarda i requisiti minimi per le condizioni di detenzione nello Stato richiedente, sia per quanto riguarda i relativi obblighi di indagine e verifica del tribunale che si occupa della richiesta di consegna. Pertanto, una limitazione del primato dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nell'ambito del controllo d'identità ai sensi dell'art. 79, comma 3, LF in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, LF, non era, ad avviso dei giudici costituzionali, indicata nel presente contesto.

Maria Theresia Roerig